



eurofer

Fondo Pensione

**Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i Lavoratori delle Ferrovie dello Stato
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 129**

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(approvato dal CdA in data 18 luglio 2023)

INDICE

Premessa	3
Anticipazione per spese sanitarie.....	3
Anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione	5
Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione.....	8
Anticipazione per ulteriori esigenze.....	10
Disposizioni operative di carattere generale.....	11

Premessa

L'aderente può richiedere l'anticipazione sulla posizione previdenziale maturata nei seguenti casi:

- ✧ spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- ✧ acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli;
- ✧ realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente alla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o dei figli;
- ✧ ulteriori esigenze.

ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

Tale anticipazione può essere richiesta laddove ricorrano le seguenti condizioni:

1. per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali tramite specifica attestazione validata dalla competente struttura sanitaria pubblica o in alternativa dal medico di medicina generale, per l'aderente, il coniuge ed i figli. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni;
2. in qualsiasi momento tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Pertanto, in presenza di uno o più contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, e in assenza della liberatoria, e/o vincolo di natura giudiziaria, l'anticipazione sarà liquidata nella misura di 4/5 dell'importo netto spettante.
3. per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
4. anche per la copertura delle spese accessorie (viaggi, permanenza), strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento debitamente giustificate, anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione;
5. entro 6 mesi dall'effettuazione della spesa o prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

- a) certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente (ASL, azienda ospedaliera, etc.) o dal medico di medicina generale purchè recante timbro con codice regionale o ASL, che attesti, esplicitandoli, la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- b) copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'aderente e, nel caso la richiesta fosse formulata per soggetti diversi, documento di identità del coniuge o del figlio (da presentare esclusivamente se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli);
- c) documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente (da presentare esclusivamente se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli);

- d) copia delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti. In caso di oneri non ancora sostenuti, copia dei preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. In tal caso, l'iscritto dovrà comunque trasmettere tempestivamente al Fondo la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato);
- e) il consenso al trattamento dei dati personali da parte di coniuge o figli (da presentare esclusivamente se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o i figli);
- f) nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di cessione del quinto dello stipendio, notificati al Fondo:
- ✧ attestazione della società finanziaria di estinzione del debito
- oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
- ✧ autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione.

Nel caso in cui la società finanziaria autorizzasse l'erogazione dell'anticipazione, il Fondo procederà al disinvestimento ed alla liquidazione dell'intero ammontare spettante a titolo di anticipazione per spese sanitarie (nei limiti di legge e di quanto effettivamente sostenuto). Qualora la società finanziaria negasse l'autorizzazione all'erogazione, il Fondo procederà al disinvestimento dei 4/5 dell'importo dovuto a titolo di anticipazione ed alla conseguente erogazione dell'importo spettante all'iscritto richiedente; il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante;

- g) autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c., nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta relativamente alla posizione di un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenni o sottoposto a tutela.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (salvo sulla componente erogata maturata fra il 31/12/2000 e il 31/12/2006, con recupero peraltro della maggiore tassazione in occasione dell'erogazione finale), è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ¹

¹ L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Tale anticipazione può essere richiesta laddove ricorrano le seguenti condizioni:

1. per “acquisto della prima casa di abitazione” per sé o per i figli, realizzato mediante:
 - A. acquisto da terzi
 - B. acquisto in cooperativa
 - C. costruzione in proprio

L’anticipazione può essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l’immobile risulti:

- intestato all’iscritto o ai figli. È ammessa l’anticipazione anche qualora l’acquisto dell’immobile risulti effettuato solo dal coniuge, purché l’acquisto sia avvenuto successivamente alla data del matrimonio e in regime di comunione legale dei beni;
- destinato a “prima casa di abitazione” dell’iscritto o di suo figlio, intendendosi con tale accezione quello di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale per il quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

Ferma restando la presenza dei citati requisiti, il Fondo riconosce l’anticipazione anche nel caso di acquisto di una quota della proprietà dell’immobile; in tal caso la prestazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l’acquisto della proprietà, e non quello dell’intero immobile.

2. solo quando l’anzianità di iscrizione ad Eurofer - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e sia debitamente certificata - sia almeno pari ad otto anni;
3. per un importo che, nel limite delle spese giustificate, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
4. tenendo presente che l’importo dell’anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;
5. a condizione che tra la data del rogito notarile relativo all’acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non siano trascorsi più di 18 mesi;
6. l’acquisto delle pertinenze è ricompreso tra le somme oggetto di anticipazione se contestuale all’acquisto dell’immobile prima casa;
7. per acquisizioni della sola nuda proprietà di un immobile qualora, sulla base della documentazione prodotta, l’immobile stesso risulti destinato a prima casa di abitazione dell’iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale. Non è ammessa l’anticipazione per l’acquisto da parte dell’iscritto del solo usufrutto a meno che tale acquisto non sia funzionale a realizzare la proprietà piena sull’immobile già posseduto a titolo di nuda proprietà;
8. purché l’acquisto della proprietà dell’immobile sia a titolo oneroso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

- a) dichiarazione sostitutiva² requisiti prima casa comprensiva di adempimenti in materia di trattamento dati personali, debitamente firmata dall'iscritto, dal figlio o dal coniuge, in caso di richiesta per tali soggetti;
- b) copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'aderente;
- c) nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di cessione del quinto dello stipendio, notificati al Fondo:
 - o attestazione della società finanziaria di estinzione del debito,oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
 - o l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione all'aderente.

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta.

- d) in caso di richiesta a favore dei figli/coniuge:
 - 1. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'aderente e del figlio o del coniuge;
 - 2. documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - 3. certificato di matrimonio con dichiarazione sul regime patrimoniale (per richiesta effettuata dal coniuge).
 - 4. in caso di richiesta a favore dei figli minori, autorizzazione del competente giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c.
- e) autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.320 c.c., nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta relativamente alla posizione di un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenni o sottoposto a tutela.
- f) in aggiunta alla documentazione indicata ai punti precedenti, con riferimento a ciascuna fattispecie di cui al punto 1 occorre presentare:

A. in caso di acquisto da terzi:

- copia dell'atto notarile registrato presso l'Agenzia delle Entrate da cui risulti la proprietà dell'abitazione oggetto di compravendita (rogito) Tra la data del rogito e la richiesta di anticipazione non devono essere trascorsi più di 18 mesi;
- se il rogito notarile non è ancora stato stipulato, copia del contratto preliminare di compravendita o della proposta di acquisto controfirmata per accettazione dal venditore³. L'aderente dovrà far pervenire tempestivamente al Fondo copia dell'atto di compravendita una volta sottoscritto. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).

² Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende la dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

³ Nel contratto preliminare di compravendita dovranno essere indicati almeno i seguenti elementi: consenso delle parti che abbiano la capacità di agire, forma scritta, esatta determinazione del bene immobile, con indicazione dell'indirizzo, delle caratteristiche dell'immobile che si vorrà trasferire (tipologia, dati catastali), tipologia di acquisto (piena proprietà, usufrutto, etc.) ed il prezzo della vendita. In assenza di tali elementi il documento non sarà valido.

- In caso di acquisto all'asta, decreto di trasferimento o, in assenza, verbale di aggiudicazione dell'immobile e ricevuta del pagamento effettuato.

B. in caso di assegnazione di alloggio in cooperativa:

- l'atto di assegnazione in proprietà individuale, stipulato con rogito notarile, dell'alloggio da parte della cooperativa;
- se non è ancora intervenuto l'atto di assegnazione, la dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell'aderente (o del figlio), le caratteristiche ed il valore dell'unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del CdA della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare. L'aderente dovrà far pervenire tempestivamente al Fondo copia autentica dell'atto definitivo di assegnazione. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato);

C. in caso di costruzione in proprio:

- l'atto di provenienza del terreno (documento attestante la proprietà);
- il certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale, avente data e protocollo non anteriore a 18 mesi dalla richiesta, ovvero autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori, avente data non anteriore a 18 mesi dalla richiesta. In caso di lavori non ancora ultimati, la concessione edilizia;
- le fatture o ricevute fiscali che attestino le spese sostenute per la costruzione dell'immobile (ad es. progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione, etc.). In caso di presentazione di preventivi, il richiedente dovrà far pervenire tempestivamente al Fondo le fatture con dettaglio delle spese sostenute. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (salvo sulla componente erogata maturata fra il 31/12/2000 e il 31/12/2006, con recupero peraltro della maggiore tassazione in occasione dell'erogazione finale), è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli destinato a prima casa di abitazione⁴. Gli interventi devono essere documentati come previsto dalla normativa stabilita dall'art. 1, comma 3, Legge 27 dicembre 1997, n° 449 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, ai fini dell'ottenimento delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

1. Tale anticipazione può essere richiesta per:
 - 1.1 interventi di **manutenzione ordinaria**, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (lett. A D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.2 interventi di **manutenzione straordinaria**, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (lett. B, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.3 interventi di **restauro e di risanamento conservativo**, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lett. C, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - 1.4 interventi di **ristrutturazione edilizia**, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (lett. D, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
2. solo quando l'immobile risulti intestato all'iscritto o ai figli. Per l'iscritto è ammessa l'anticipazione anche nel caso di acquisto dell'immobile effettuato da parte del coniuge, purché l'acquisto sia avvenuto in comunione legale dei beni (in tal caso, dalla documentazione prodotta, deve risultare l'onere della spesa da parte dell'iscritto).
3. solo quando l'anzianità di iscrizione ad Eurofer, comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e debitamente certificata, sia almeno pari ad otto anni;

⁴ Per prima casa di abitazione si intende quella per la quale ricorrano i seguenti presupposti:

- l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui l'interessato aveva o abbia stabilito, entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza ovvero quello che risulta destinato a sua dimora abituale;
- l'interessato, all'atto dell'acquisto, non risultava titolare esclusivo ovvero in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è sito l'immobile acquistato;
- l'aderente o il figlio, all'atto dell'acquisto, non risultava titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni previste dall'art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell'Imposta di Registro (TUR).

4. per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
5. tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile, da parte degli aventi diritto, ricorrendone i presupposti di legge;
6. nel caso in cui i lavori non siano terminati, a condizione che l'anzianità richiesta al precedente punto 3 sia maturata alla data dell'inizio dei lavori.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

- a. atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- b. attestazione rilasciata dal soggetto che esegue i lavori che gli interventi rientrano tra quelli previsti dal DPR 380/2001 alle lettere a, b, c e d;
- c. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'aderente;
- d. autocertificazione requisiti prima casa comprensiva di adempimenti in materia di trattamento dati personali, debitamente firmata dall'iscritto;
- e. in caso di richiesta a favore dei figli o coniuge in comunione dei beni:
 - copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del figlio/coniuge;
 - documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - certificato di matrimonio con dichiarazione sul regime patrimoniale (per richiesta effettuata dal coniuge);
 - autocertificazione requisiti prima casa comprensiva di adempimenti in materia di trattamento dati personali, debitamente firmata dal figlio/coniuge.
- f. fatture o ricevute fiscali delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, in regola con la normativa fiscale, recanti data non superiore ai 6 mesi antecedenti la richiesta. Sono ammissibili le fatture o ricevute fiscali intestate al coniuge purchè il bonifico di pagamento delle stesse derivi da conto corrente cointestato aperto in regime di comunione dei beni. In tal caso sarà necessario allegare anche le contabili dei pagamenti effettuati. In caso di presentazione di preventivi⁵, il richiedente deve far pervenire tempestivamente al Fondo le fatture con dettaglio delle spese sostenute. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato);
- g. eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;
- h. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo:
 - attestazione della società finanziaria di estinzione del debito,oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
 - l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione all'aderente.In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta.
- i. autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.320 c.c. nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta relativamente alla posizione di un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenni o sottoposto a tutela.

⁵ Il computo metrico non costituisce preventivo di spesa.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (salvo sulla componente erogata maturata fra il 31/12/2000 e il 31/12/2006, con recupero peraltro della maggiore tassazione in occasione dell'erogazione finale), è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per qualsiasi ulteriore esigenza dell'aderente;
2. solo quando l'anzianità di iscrizione ad Eurofer - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e debitamente certificata - sia almeno pari ad otto anni;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 30%. Non sono ammesse richieste nel caso in cui il valore minimo anticipabile al momento della richiesta sia inferiore all'importo lordo di € 2.000,00;
4. tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendone i presupposti di legge.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

1. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di cessione del quinto dello stipendio notificati al Fondo:
 - o attestazione della società finanziaria di estinzione del debito,
 oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
 - o l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione all'aderente.

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta.

3. autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.320 c.c nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (salvo sulla componente erogata maturata fra il 31/12/2000 e il 31/12/2006, con recupero peraltro della maggiore tassazione in occasione dell'erogazione finale), è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

DISPOSIZIONI OPERATIVE DI CARATTERE GENERALE

1. Le richieste di anticipazione corredate dalla documentazione prevista, devono essere inoltrate ad Eurofer tramite area riservata. La documentazione da allegare deve essere redatta in lingua italiana, in caso contrario è necessaria la traduzione giurata da parte di soggetto abilitato.
2. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione della richiesta corredata di tutta la documentazione prevista per le singole fattispecie. Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione allegata, l'anticipazione viene erogata entro 120 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui la documentazione prodotta dall'aderente non risulti completa, il Fondo provvederà ad inviare apposita comunicazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; in assenza di riscontro entro 6 mesi dall'invio della suddetta comunicazione la richiesta verrà annullata d'ufficio.
3. L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'anticipazione si intende definita.
4. Le richieste di anticipazione sono accolte, sussistendone i requisiti, in ordine cronologico di ricezione. Non è consentito presentare più richieste contemporaneamente ovvero richieste successive prima che siano state esperite tutte le operazioni previste per il pagamento della precedente richiesta.
5. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso di anticipazione richiesta sulla base di documentazione di spesa non definitiva (preventivi, preliminare di compravendita/proposta di acquisto accettata, etc.) l'iscritto dovrà comunque trasmettere al Fondo la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).
6. La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze), purché l'ammontare complessivo delle somme percepite a titolo di anticipazione non ecceda il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo erogato dal Fondo verrà ridotto entro il limite consentito. In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione "per ulteriori esigenze" l'importo complessivo richiesto per tale causale non dovrà superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
7. In qualsiasi momento è possibile reintegrare le anticipazioni anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato⁶. I reintegri devono essere presentati compilando l'apposito modulo disponibile sul sito www.fondoeurofer.it. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute oltreché dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il Fondo rilascerà all'iscritto apposita documentazione relativa al credito d'imposta spettante.

⁶ Sotto il profilo fiscale si precisa che il credito di imposta non spetta se la somma che l'iscritto reintegra sia totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 1° gennaio 2007 oppure se, pur essendo imputabile a quanto maturato post 1° gennaio 2007, i versamenti effettuati nell'anno siano in misura inferiore alla soglia di deducibilità dei 5.164,57.